NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Sentenza n. 78 del 2025

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 7 aprile 2025, deposito del 3 giugno 2025
comunicato stampa del 3 giugno 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
atto di promovimento: ordinanza n. 198 del 2024

parole chiave:
ORDINAMENTO PENITENZIARIO – PERMESSI DI NECESSITÀ – RECLAMO – DIRITTO DI DIFESA

disposizione impugnata:
- art. 30-*bis*, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354

disposizioni parametro:
- artt. 3 e 24 della Costituzione

dispositivo:
accoglimento

Con ordinanza del 3 giugno 2024, **il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis*, terzo comma, o.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.**, **nella parte in cui prevede che il reclamo debba essere proposto entro ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza**.
Nell'ambito della disciplina recata dall'art. 30-*bis* o.p. in tema di procedimento di concessione al detenuto dei cosiddetti "permessi di necessità", il censurato terzo comma, in particolare, prevede che il provvedimento che statuisce sulla richiesta di permesso formulata dal detenuto sia comunicato immediatamente al pubblico ministero e all'interessato, «i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo».
La Corte costituzionale ritiene fondata la questione formulata dal giudice rimettente in riferimento all'art. 24 Cost., con assorbimento della censura relativa alla violazione dell'art. 3 Cost.
La Corte perviene a tale conclusione richiamando quanto già affermato nella sentenza n. 113 del 2020, in relazione alla previsione del medesimo termine di ventiquattro ore per proporre reclamo avverso i provvedimenti in tema di permessi premio di cui all'art. 30-*ter* o.p.
Secondo il giudice delle leggi, infatti, **siffatto termine risulta «[i]ngiustificatamente pregiudizievole rispetto all'effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.»**,

ISSN 2279-7238

impedendo all'interessato di «articolare compiutamente nello stesso reclamo, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi in fatto e in diritto sui quali il tribunale di sorveglianza dovrà esercitare il proprio controllo sulla decisione del primo giudice». In un così breve lasso di tempo, infatti, è oggettivamente difficile ottenere l'assistenza tecnica di un difensore – la quale costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale, «parte integrante del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento» – ed è praticamente impossibile, per una persona ristretta in carcere, ottenere «copia di tutti i documenti acquisiti *ex officio* dal giudice che ha pronunciato il provvedimento di cui il ricorrente si duole».

Al fine di porre rimedio al *vulnus* riscontrato, inoltre, **la Corte ritiene di poter sostituire il termine di ventiquattro ore con quello previsto dall'art. 35-*bis* o.p.** per il reclamo giurisdizionale avverso le decisioni delle autorità penitenziarie che riguardano il detenuto, **pari a quindici giorni**. Come già avvenuto nel precedente del 2020 in tema di permessi premio, infatti, quest'ultima previsione, secondo la Corte, è ritenuta idonea a fornire «**un "precis[o] punto di riferimento, già rinvenibil[e] nel sistema legislativo" […] ancorché non costituente l'unica soluzione costituzionalmente obbligata**», ferma restando la possibilità che il legislatore intervenga al fine di riconsiderare la complessiva disciplina in esame.

Il termine di ventiquattro ore di cui alla disposizione censurata, invece, rimane inalterato per quanto riguarda la possibilità di proporre reclamo da parte del pubblico ministero, avverso l'accoglimento dell'istanza avanzata dall'interessato. In tal caso, infatti, non sussiste l'esigenza di garantire il diritto di difesa del detenuto e, anzi, l'estensione del termine potrebbe provocare effetti pregiudizievoli per quest'ultimo, «frustrando le stesse ragioni di urgenza poste alla base del permesso» di necessità.

Lorenzo Madau